

T.A.R. Sicilia Sez. II sent. 642 del 6 aprile 2009
Ambiente - Impianti energetici - Fotovoltaico - Autorizzazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 2 Legge n. 205/2000,
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2009, proposto da MONACHINO Luigi e
MONACHINO Daniele, quest'ultimo nell'interesse del primo e nella qualità di cessionario della
titolarità del procedimento e della pratica già intestata a Luigi Monachino, rappresentati e
difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Alberto Cutaia, con domicilio eletto presso
l'avv. Armando Buttitta con studio in Palermo, piazza Sacro Cuore 3;

contro

ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA della REGIONE SICILIA, in persona dell'Assessore legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di cui alla nota del 21.02.2008, con la quale si
chiedeva all'Assessorato Regionale all'Industria della Regione Sicilia di provvedere ai sensi
dell'art. 14 ter della legge 241/90, emanando la determinazione di conclusione del
procedimento, ai sensi del comma 6 bis, e il provvedimento finale conforme alla predetta
emanazione, ai sensi del comma 9, in relazione al procedimento tendente a ottenere il rilascio
della Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, al fine della realizzazione
di un impianto fotovoltaico da 50 KW nel Comune di Agrigento;

nonché

per l'emanazione di un ordine di provvedere sulla predetta istanza,

nonché, in caso di ulteriore inadempienza,

per la nomina di un "commissario ad acta" affinché provveda in via sostitutiva in luogo e a spese
dell'Amministrazione;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato all'Industria;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 09/03/2009 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso ex art. 2 L. 205/2000, notificato il 21.01.2009 e depositato il 29.01.2009, Luigi Monachino esprimeva di essere stato ammesso dalla GRTN - Società Gestore del Sistema Elettrico - alle tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, e quindi di aver a tal fine richiesto all'Assessorato alla Industria della Regione Siciliana, in data 5.2.2007, il rilascio dell'Autorizzazione Unica prevista all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Con nota in data 16.10.2007, già scaduto il termine di 180 giorni previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, l'Assessorato su indicato indicava la conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti gli atti necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica. Tenutasi la stessa regolarmente il 5.11.2007, dal relativo verbale emergeva che, stante l'assenza di alcune Amministrazioni convocate, non era stata assunta alcuna determinazione; pertanto il ricorrente, decorsi i novanta giorni previsti dall'art. 14 ter, comma 3 Legge 241/90 e visto l'inadempimento dell'Assessorato regionale, con nota del 21.02.2008 chiedeva a quest'ultimo di provvedere ai sensi dell'art. 14 ter L. 241/90, emanando la determinazione di conclusione del procedimento (art. 14 ter, comma 6 bis L. 241/90) ed il provvedimento finale a questa conforme (art. 14 ter, comma 9, L. 241/90).

Nelle more, il ricorrente Luigi Monachino comunicava di aver trasferito la titolarità del procedimento al fratello Domenico Monachino, anche lui in precedenza autorizzato alla costruzione di un impianto di pari potenza nel medesimo terreno.

Rimanendo priva di riscontro anche l'istanza del 21.02.2008, i ricorrenti proponevano ricorso avverso l'illegittimo silenzio-rifiuto da parte della Amministrazione, in base ad un unico motivo nel quale censuravano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14 della L. 241/90, e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, per non aver l'Amministrazione provveduto al rilascio della Autorizzazione Unica nei centottanta giorni previsti per la conclusione del relativo procedimento (art. 12, D.Lgs. 387/03) e per non avere adottato alcun provvedimento in sede di conferenza di servizi entro i novanta giorni di cui all'art. 14 ter L. 241/90, all'esito dei quali l'Amministrazione precedente avrebbe dovuto adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento (art. 14 ter commi 6 bis e 9, L. 241/90).

2. Con memoria depositata il 5 marzo 2009 i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato il contenuto del ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.

3. All'udienza camerale del 9 marzo 2009, costituita in giudizio l'Amministrazione, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, e va accolto nei limiti dell'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Regionale sull'istanza formulata dal ricorrente, con conseguente

declaratoria dell'obbligo del competente Assessorato di provvedere sulla stessa, adottando la determinazione conclusiva del procedimento.

L'Assessorato regionale, infatti, ha omesso di provvedere, in qualità di amministrazione procedente, nell'ambito della conferenza di servizi da essa stessa indetta con nota del 16.10.2007 al fine di acquisire gli elementi necessari al rilascio della Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 D.Lgs. 387/2003.

La citata disposizione prevede, per il rilascio della suddetta "autorizzazione unica", l'indizione di una apposita conferenza di servizi tra pubbliche amministrazioni preposte alla tutela di diversi interessi (comma 3), e quindi lo svolgimento di un "procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni(omissis) Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni" (comma 4).

In ogni caso, la disciplina generale sulla conferenza di servizi prevede (art. 14 ter comma 3 L. 241/90) che i lavori della medesima "non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo", per cui " all'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede " (art. 14 ter, comma 6-bis L. 241/90) e " il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza " (art. 14 ter, comma 9, L. 241/90).

2. Dall'esame congiunto della normativa sopra riportata, emerge chiaramente che i ricorrenti sono titolari di una posizione qualificata in ordine alla richiesta di conclusione del procedimento di conferenza di servizi, la cui definizione è stata sollecitata con la nota del 21.2.2008 alla quale, come detto, nessun riscontro è stato dato dall'Amministrazione.

L'Assessorato, infatti, ricorrendone tutti i presupposti di legge (decorso del termine previsto dall'art. 14 ter, comma 3, cit.) doveva necessariamente emettere il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, il quale, se positivo, si sarebbe sostituito, per legge, alla autorizzazione unica oggetto della istanza dei fratelli Monachino.

Ciò a maggior ragione ove si consideri che la conferenza era stata indetta già con colpevole ritardo rispetto alla scadenza dei termini (180 giorni) per la conclusione del procedimento avviato dai ricorrenti con la richiesta del 5.2.2007, per il rilascio della "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003.

2.1. Con riferimento a questa disposizione, la giurisprudenza recente di questo Tribunale (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 22 ottobre 2008, n. 1277) ha evidenziato " l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza di servizio ai fini del rilascio di una autorizzazione unica. Ed a siffatto favor legis (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire

l'obbligo della resistente Regione siciliana di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia".

Anche la Corte Costituzionale (25/10-9/11 2006 n.364), del resto, ha rinvenuto la "ratio" del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.

La formazione del silenzio è stata chiaramente ricondotta alla violazione dei termini di cui all'art. 12 D.Lgs. 387/03 anche dalle recenti sentenze del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 giugno 2008 n. 1541 e del T.A.R. Basilicata, Sez. I, 28 marzo 2008 n. 78.

3. Nel caso di specie, dunque, l'Amministrazione è rimasta silente, non una ma due volte: in primo luogo non rispettando i termini imposti dall'art. 12 del D.Lgs. 387/03 in combinato disposto con l'art. 14 ter L. 241/90; in secondo luogo omettendo di rispondere all'istanza sollecitatoria del 21.02.2008.

4. In conclusione, il competente Assessorato è tenuto a concludere il procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della prescritta conferenza di servizi, anche avuto riguardo all'obbligo di pronunciarsi in modo espresso contenuto nell'art. 2 della L. n. 241/90.

Il silenzio serbato dall'Amministrazione resistente è, pertanto, illegittimo e deve essere annullato e; per l'effetto, deve essere dichiarato l'obbligo della stessa di adottare un provvedimento esplicito.

Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto, con conseguente annullamento del silenzio-inadempimento impugnato.

Va, pertanto, ordinato all'Amministrazione Regionale di provvedere sulla istanza presentata dal ricorrente in data 21.02.2008 (la quale fa riferimento alla precedente istanza del 5.2.2007), assegnando, a tal fine, il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

5. Non può essere accolta, viceversa, la richiesta di nomina di un commissario ad acta, ostandovi la lettera e la ratio dell'art. 21 bis, secondo comma della L. n. 1034/1971, a norma del quale solo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione resti inadempiente oltre il termine fissato in sentenza, spetta al giudice amministrativo, su richiesta della parte, verificare se effettivamente perduri l'inerzia dell'Amministrazione ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio inadempimento impugnato e dichiara l'obbligo dell'Assessorato Regionale all'Industria della Regione Sicilia di provvedere sulla istanza presentata dai ricorrenti in data 21.02.2008, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che vengono liquidate in 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 09/03/2009 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO